

FONDO PENSIONE DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEL CREDITO



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA..... | 3 |
| ARTICOLO 1 – SPESE SANITARIE..... | 4 |
| ARTICOLO 2 - ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE..... | 6 |
| ARTICOLO 3 – RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA..... | 11 |
| ARTICOLO 4 – ULTERIORI ESIGENZE..... | 14 |
| ARTICOLO 5 – NORME GENERALI..... | 15 |
| ARTICOLO 6 - REINTEGRO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE..... | 18 |

PREMESSA

La disciplina delle anticipazioni è contenuta nel comma 7 dell'articolo 11 del d.lgs. 252/2005 che, a decorrere dal 01.01.2007, ha enucleato le seguenti tre fattispecie per le quali è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione previdenziale:

- a) **In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie** (a seguito di gravissime situazioni **relative a sé, al coniuge e ai figli** per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
- b) **Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli** (documentato con atto notarile) **o per la realizzazione degli interventi, relativamente alla prima casa di abitazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, per sé o per i figli** (documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi della Legge 27.12.1997, n. 449 - art. 1, comma 3)¹.
- c) **Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.**

Sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

Per il requisito degli otto anni di partecipazione, nel caso di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza complementare per la quale l'aderente non abbia effettuato il trasferimento in entrata, occorre presentare **ad ogni richiesta** - unitamente ai documenti previsti per ogni singola causale - idonea dichiarazione dell'altro fondo, aggiornata a data prossima alla richiesta di anticipazione, **attestante la data di adesione dell'interessato e che lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale**. Tale dichiarazione deve essere inserita direttamente dall'aderente nella propria area riservata al momento della richiesta di anticipazione.

Il d.lgs. 252/2005 ha altresì introdotto un diverso regime di tassazione che trova applicazione con riferimento agli importi erogati corrispondenti ai montanti accumulati a far data dal 01.01.2007 (per i montanti accumulati prima di tale data continua a trovare applicazione il regime tributario precedentemente in vigore)².

¹ Di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

² Per il regime di tassazione post 01.01.2007 si rimanda al "Documento sul regime fiscale" pubblicato sul sito web del Fondo www.previbank.it

ARTICOLO 1 – SPESE SANITARIE

- 1.1. Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura sanitaria pubblica, del carattere gravissimo e straordinario delle terapie o degli interventi³³.
- 1.2. L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della gravità e necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana ed estera, alla quale richiedere le prestazioni.
- 1.3. L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.
- 1.4. L'anticipazione per spese sanitarie è intangibile per 4/5. In presenza di **contratti di cessione del quinto dello stipendio** a carico dell'iscritto, allegare anche comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società per 1/5 delle somme richieste. In assenza di liberatoria, 4/5 dell'importo richiesto vengono comunque erogati all'aderente.
- 1.5. La richiesta va inoltrata attraverso la procedura web presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "Spese sanitarie" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i file da inserire (max 6, possibilmente in formato "pdf") di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta. L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi, comporterà, rispettivamente, la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine statutariamente previsto per l'erogazione è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
- 1.6. **Di seguito si elencano i documenti da allegare alla richiesta on line per spese sanitarie:**
 - Copia **attestazione** da stampare, far compilare, timbrare e firmare **a cura dell'ASL o del medico curante (Allegato 1)**;
 - **Copia fatture** o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti ovvero, in assenza, **preventivi di spesa**;
 - **Dichiarazione relativa al TFR**: è necessario dichiarare se si chiede o no il TFR (se accantonato in Azienda) indicando l'importo e se lo stesso sia da intendersi al netto o al lordo della tassazione (**Allegato 2**);
 - In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse di un familiare, **certificato che attesti il grado di parentela/stato di famiglia**;
 - In caso di richiesta di rimborso **spese accessorie**, presentare relativi giustificativi;

³³ Ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005 - art. 11, comma 7, lettera a.

- Fotocopia del **documento di identità** in corso di validità;
 - **Documento attestante le coordinate bancarie:**
 - attestazione della banca con indicazione della titolarità del conto corrente dell'iban e dell'intestatario, il tutto presentato su carta intestata della banca dove si è correntisti;
- oppure
- estratto conto⁴

In caso di erogazione sulla base di preventivi di spesa, la copia delle fatture dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine terapie/intervento non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del professionista che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.

Qualora le spese siano sostenute nell'interesse del coniuge o dei figli, per quanto riguarda la dichiarazione relativa al TFR (**Allegato 2**), dovranno essere presentate due dichiarazioni distinte, una firmata dal coniuge o figlia/o richiedente e una firmata dall'associato.

⁴ In osservanza del principio di minimizzazione del dato ai sensi dell'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679 e con l'obiettivo di garantire la massima riservatezza dei dati personali degli Interessati, si richiede di oscurare tutti i dati e i movimenti ivi contenuti ad eccezione dell'intestatario del conto corrente, dell'iban e delle informazioni relative all'Istituto di Credito.

ARTICOLO 2 - ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

2.1. L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato alla prima casa di abitazione dell'iscritto o del figlio, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa fiscale.

2.2. Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- Acquisto da terzi.
- Acquisto da terzi in presenza di unità abitativa inadeguata per il nucleo familiare.
- Acquisto in cooperativa.
- Costruzione in proprio.

L'anticipazione è commisurata all'onere complessivo effettivamente sostenuto dall'iscritto o dal figlio per l'acquisizione dell'immobile (risultante da atto notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole tipologie di acquisizione), maggiorato delle spese notarili, degli oneri fiscali e delle eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione (parcella/ricevuta pagamento).

Al riguardo, in presenza di contratto preliminare, per evitare la ricezione di somme superiori al dovuto e la conseguente restituzione, si ricorda di indicare al momento della richiesta l'importo effettivo commisurato alla quota di proprietà che sarà acquistata dall'intestatario (aderente o figli) che verrà indicato nel definitivo atto notarile. L'anticipazione per acquisto prima casa è concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto.

2.3. In tutti i casi contemplati nel presente articolo la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va adeguatamente comprovata mediante presentazione di idonea documentazione (atto di rogito in caso di acquisto; certificato comunale di ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio).

2.4. L'acquisto e la permuta devono essere documentati con atto notarile la cui produzione può non essere contestuale alla richiesta di anticipazione, potendosi conseguire l'anticipazione anche anteriormente alla conclusione dell'atto di acquisto o di permuta sulla base del contratto preliminare, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula.

- 2.5. In presenza di **contratti di cessione del quinto dello stipendio** a carico dell'Iscritto, allegare anche comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.
- 2.6. La richiesta va inoltrata attraverso il sito www.previbank.it dalla propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "Acquisto prima casa" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i file da inserire (max 6, possibilmente in formato "pdf") di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta. L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi, comporterà, rispettivamente, la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine statutariamente previsto per l'erogazione è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

2.7. **Di seguito l'elenco dei documenti previsti per tutte le tipologie di acquisto:**

- **Autocertificazione per acquisto prima casa (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/200) - Allegato 3**

Tale dichiarazione deve riportare le seguenti diciture (*alle quali è necessario attenersi scrupolosamente*):

- l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza con riferimento alla Via, numero civico e comune ove è ubicato l'immobile (qualora già residenti nell'immobile oggetto di acquisto, presentare certificato di residenza);
- la non titolarità in via esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) acquistato senza agevolazioni "prima casa" relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile per cui richiedo anticipazione **(qualora non rientranti in quest'ultima casistica, compilare Allegato 5 scegliendo l'apposita alternativa)**;
- la non titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata (a titolo oneroso o gratuito), anche a seguito di successione dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa" **(qualora non rientranti in quest'ultima casistica, compilare Allegato 5 scegliendo l'apposita alternativa)**;
- in caso di intestatario coniugato, comunicazione circa il regime di comunione o separazione di beni.

NB: in caso di intestatario non coniugato, è necessario dichiarare lo "stato libero", ossia

l'assenza del vincolo del matrimonio, integrando l'Allegato 3 di cui sopra o allegando copia del certificato di stato di famiglia.

- In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli, **certificato che attesti il grado di parentela/stato di famiglia/atto di nascita.**
- **Copia contratto preliminare** (qualora il preliminare fosse subordinato alla delibera del mutuo, è necessario presentare anche quest'ultima) – in assenza dell'atto di rogito: documento/atto redatto con l'intervento di un Notaio o, in alternativa, registrato all'Agenzia delle Entrate. Si specifica, inoltre, che il contratto preliminare non debba riportare diciture che facciano riferimento alla cessione del contratto stesso a terzi (soggetti diversi dall'aderente o dai figli); qualora non fosse possibile eliminare tali diciture, sarà necessario integrare l'Allegato 3 di cui sopra.
- **L'atto di rogito notarile** deve essere inviato entro 90 giorni dalla data di stipula.
- **Dichiarazione relativa al TFR:** è necessario dichiarare se si chiede o no il TFR (se accantonato in Azienda) indicando l'importo e se lo stesso sia da intendersi al netto o al lordo della tassazione (**Allegato 2**).
- In caso di richiesta di rimborso **spese accessorie** (a titolo esemplificativo, oneri notarili o spese di agenzia), presentare relativi giustificativi.
- **Fotocopia del documento di identità** in corso di validità.
- **Documento attestante le coordinate bancarie:**
 - attestazione della banca con indicazione della titolarità del conto corrente dell'iban e dell'intestatario, il tutto presentato su carta intestata della banca dove si è correntisti;
 - oppure
 - estratto conto⁵

2.8. Per ciascuna tipologia di acquisto, è inoltre richiesta la seguente documentazione:

- [Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata:](#)

Dichiarazione attestante l'inadeguatezza dell'unità abitativa occupata dal nucleo familiare al momento della richiesta (**Allegato 4**) e planimetrie dell'immobile. I criteri applicabili per la verifica dell'idoneità abitativa sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975:

| | |
|-------------------------|---|
| Superficie per abitante | 1 abitante – 14 mq; 2 abitanti – 28 mq; 3 abitanti – 42 mq; 4 abitanti – 56 mq; per ogni abitante successivo +10 mq |
| Composizione dei locali | Stanza da letto per 1 persona – 9 mq; Stanza da letto per 2 persone – 14 mq |

⁵ In osservanza del principio di minimizzazione del dato ai sensi dell'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679 e con l'obiettivo di garantire la massima riservatezza dei dati personali degli Interessati, si richiede di oscurare tutti i dati e i movimenti ivi contenuti ad eccezione dell'intestatario del conto corrente, dell'iban e delle informazioni relative all'Istituto di Credito.

| | |
|-----------------------------|---|
| | + una stanza soggiorno di 14mq |
| Per gli alloggi mono-stanza | 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno; 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno) |

• Costruzione in proprio:

- Concessione edilizia/permesso di costruzione immobile;
- Titolo di proprietà del terreno;
- Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
- Se l'iscritto non ha ancora iniziato/ha in corso la costruzione in proprio dell'immobile: copia del contratto d'appalto o preventivi di spesa, cui seguirà l'inoltro della copia dei bonifici relativi alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione e della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, da trasmettere entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;
- Copia dei bonifici bancari relativi alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione;
- Copia della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di 12 mesi dalla data della richiesta.

La copia delle fatture dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.

• Acquisto in cooperativa:

- Copia atto notarile di assegnazione definitiva dell'alloggio a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di 18 mesi dalla data della richiesta;
- Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione ed il prezzo dell'alloggio e/o altri eventuali contratti preliminari, cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di assegnazione definitiva da effettuarsi entro 90 giorni dalla stipula dell'atto notarile.

Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le diverse tipologie indicate ai paragrafi precedenti dovranno essere firmate dalla figlia/o; mentre per quanto riguarda la dichiarazione relativa al TFR (**Allegato 2**), dovranno essere presentate due dichiarazioni distinte, una firmata dal coniuge o figlia/o richiedente e una firmata dall'associato.

Si precisa che in caso di richiesta per figlio minore è necessario allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare (o del notaio in sostituzione del Giudice Tutelare) che conterrà gli estremi affinché sia possibile accogliere la relativa richiesta di anticipazione; la documentazione dovrà essere firmata dal tutore nominato.

- Acquisto all'asta:

Copia dell'assegnazione all'asta (in assenza del trasferimento giudiziale) - il trasferimento giudiziale deve essere presentato entro 90 giorni dallo stesso.

ARTICOLO 3 – RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

3.1. L'anticipazione è concessa per la realizzazione di interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi alla prima casa di abitazione di proprietà e destinata alla residenza dell'aderente o figli, secondo una delle seguenti casistiche:

- Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali o strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- Il fondo si riserva di richiedere l'attestazione della ditta circa la tipologia di interventi da realizzare in caso di casistica dubbia.

3.2. L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;

- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, la denuncia di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 27.12.1997 n. 449 – art. 1.

3.3. Per il riconoscimento totale delle spese effettuate, la documentazione utile alle detrazioni fiscali (fatture e bonifici bancari) deve essere in capo all'iscritto o ai figli e non anche a soggetti terzi. In caso di cointestazione o doppio codice fiscale come beneficiari della detrazione verranno riconosciute solo le spese in capo all'iscritto, vale a dire il 50% del valore spesa. Se iscritto o figlio sono intestatari di quote di proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, l'anticipazione a copertura delle spese sostenute sarà erogata proporzionalmente alla quota di proprietà posseduta. Se l'immobile rientra nel regime di comunione legale con il coniuge allora l'anticipazione sarà erogata per l'intero importo delle spese sostenute.

3.4. In presenza di **contratti di cessione del quinto** dello stipendio a carico dell'iscritto, allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

3.5. La richiesta va inoltrata attraverso la procedura web presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "Ristrutturazione prima casa" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i file da inserire (max 6, possibilmente in formato "pdf") di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta. L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi comporterà la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine statutariamente previsto per l'erogazione è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

3.6. Elenco dei documenti da allegare alla richiesta on line per ristrutturazione della prima casa di abitazione:

- **Copia dell'Atto Notarile** che attesti la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla conservatoria dei registri immobiliari oppure Atto Notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione oppure Atto costitutivo da cui risultino i dati catastali)
- **Copia fatture quietanzate ovvero, in assenza, preventivi di spesa.** Sia le fatture quietanzate, sia i preventivi di spesa devono riportare la dicitura con riferimento a:

Ristrutturazione di cui lettera a), b), c) e d) del c.1 dell'art.3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001 N. 380.

- **Dichiarazione relativa al TFR:** è necessario dichiarare se si chiede o no il TFR (se accantonato in Azienda) indicando l'importo e se lo stesso sia da intendersi al netto o al lordo della tassazione (**Allegato 2**).
- **Autocertificazione per acquisto prima casa (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/200) - Allegato 3**

Tale dichiarazione deve riportare le seguenti diciture (alle quali è necessario attenersi scrupolosamente):

- regime di comunione o separazione di beni in caso di intestatario coniugato;
- se l'immobile da ristrutturare sia stato acquistato prima o dopo il matrimonio con il coniuge;
- residenza nell'immobile per il quale si richiede anticipazione per ristrutturazione.

NB: in caso di intestatario non coniugato, è necessario dichiarare lo "stato libero", ossia l'assenza del vincolo del matrimonio, integrando l'Allegato 3 di cui sopra o allegando copia del certificato di stato di famiglia.

- In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli, **certificato che attesti il grado di parentela/stato di famiglia/atto di nascita**.
- **Fotocopia del documento di identità** in corso di validità.
- **Documento attestante le coordinate bancarie:**
 - attestazione della banca con indicazione della titolarità del conto corrente dell'iban e dell'intestatario, il tutto presentato su carta intestata della banca dove si è correntisti;oppure
 - estratto conto⁶
- Qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio, copia della **delibera assembleare e della tabella millesimale** di ripartizione delle spese.

La copia delle fatture dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.

Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le diverse tipologie indicate ai paragrafi precedenti dovranno essere firmate dalla

⁶ In osservanza del principio di minimizzazione del dato ai sensi dell'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679 e con l'obiettivo di garantire la massima riservatezza dei dati personali degli Interessati, si richiede di oscurare tutti i dati e i movimenti ivi contenuti ad eccezione dell'intestatario del conto corrente, dell'iban e delle informazioni relative all'Istituto di Credito.

figlia/o; mentre per quanto riguarda la dichiarazione relativa al TFR (**Allegato 2**), dovranno essere presentate due dichiarazioni distinte, una firmata dal coniuge o figlia/o richiedente e una firmata dall'associato.

ARTICOLO 4 – ULTERIORI ESIGENZE

La richiesta va inoltrata attraverso la procedura web presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "Ulteriori esigenze" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i file da inserire di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta. L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi comporterà la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine statutariamente previsto per l'erogazione è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

In presenza di **contratti di cessione del quinto** dello stipendio a carico dell'Iscritto, allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

Elenco dei documenti da allegare alla richiesta on line per ulteriori esigenze:

- **Fotocopia del documento di identità** in corso di validità.
- **Documento attestante le coordinate bancarie:**
 - attestazione della banca con indicazione della titolarità del conto corrente dell'iban e dell'intestatario, il tutto presentato su carta intestata della banca dove si è correntisti;oppure
 - estratto conto⁷

⁷ In osservanza del principio di minimizzazione del dato ai sensi dell'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679 e con l'obiettivo di garantire la massima riservatezza dei dati personali degli Interessati, si richiede di oscurare tutti i dati e i movimenti ivi contenuti ad eccezione dell'intestatario del conto corrente, dell'iban e delle informazioni relative all'Istituto di Credito.

ARTICOLO 5 – NORME GENERALI

- 5.1. Ai fini della necessaria anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione soggetta al requisito minimo di otto anni di iscrizione, sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. Su richiesta del Fondo dovrà essere prodotta idonea attestazione di iscrizione.
- 5.2. L'importo massimo anticipabile non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione maturata, anche a fronte di richieste di anticipazione già erogate in periodi precedenti il 01.01.2007.
- 5.3. L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie. Tale ammontare va inteso al lordo delle ritenute fiscali da operare al momento dell'anticipazione.
- 5.4. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze), purché l'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di anticipazione non ecceda il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
- 5.5. La richiesta di anticipazione deve essere effettuata attraverso la procedura web all'interno della propria area riservata, nella sezione "anticipi", secondo le indicazioni riportate nell'applicativo ed avendo cura di caricare tutti gli allegati debitamente firmati ed i documenti, ove previsti nel presente regolamento, senza necessità di inviare anche il cartaceo. Una volta inserita la richiesta telematica ed i documenti previsti per ogni causale, non occorre spedire il cartaceo a mezzo posta. La procedura rilascia una ricevuta dell'inserimento visionabile nella sezione "Pratiche" dell'Area Riservata. Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana; in caso di documentazione in lingua straniera, è necessaria integrale traduzione giurata della stessa.
- 5.6. Non è possibile inserire più richieste di anticipazione anche per diverse causali nello stesso mese. Occorre attendere la liquidazione, verificare la disponibilità residua prima di poterne

inserire un'altra.

- 5.7. La non conformità della documentazione richiesta a supporto dell'anticipazione è causa di impedimento all'erogazione della medesima.
- 5.8. Il Fondo effettua verifiche in merito alla correttezza della documentazione prodotta e si riserva la facoltà di richiedere all'iscritto informazioni e documentazione aggiuntiva.
- 5.9. In presenza di cessioni del quinto, l'iscritto dovrà caricare in area web, oltre ad altri eventuali documenti ed allegati previsti, anche la liberatoria della finanziaria a concedere l'erogazione, anche parziale, delle somme.

Nel caso la Finanziaria non conceda la liberatoria, il Fondo non potrà erogare l'anticipazione, anche se la notifica del contratto di finanziamento da parte della Finanziaria avviene successivamente la richiesta di anticipazione, ma prima del pagamento della somma.

Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche, il Fondo, in assenza di liberatoria, provvederà comunque ad erogare l'importo corrispondente ai 4/5 delle somme richieste, mentre per la porzione corrispondente a 1/5, l'iscritto dovrà procedere come sopra indicato.

- 5.10. La richiesta dovrà essere ricevuta e risultare protocollata dal Fondo non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dall'effettivo sostenimento della spesa per cui è chiesta l'anticipazione.
- 5.11. L'erogazione della anticipazione avverrà indicativamente in 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta da parte del Fondo, compatibilmente sia con l'acquisizione della "notizia certa" del verificarsi delle condizioni necessarie per permettere al Fondo stesso di effettuare l'erogazione, sia con i periodi di chiusura e sospensione delle attività dei gestori e del Fondo (indicativamente per i mesi di agosto e dicembre di ciascun anno).
- 5.12. Il fondo effettua la liquidazione dell'anticipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato e/o cointestato all'iscritto.
- 5.13. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura o decadenza dalla stessa, con conseguente rimborso delle somme nette indebitamente percepite.

L'Associato deve, nei tempi previsti, produrre ed inviare al Fondo tutta la documentazione prevista, ove l'indisponibilità dei documenti venga imputata a terzi, il Fondo potrà chiedere all'iscritto di fornire prova del pagamento effettuato, che costituisce elemento probatorio utile a verificare la corretta destinazione delle somme anticipate.

Il Fondo, nel riservarsi di valutare le misure congrue da adottare nei confronti dell'iscritto, potrà stabilire a titolo esemplificativo la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di ulteriori richieste di anticipazione sino alla presentazione della documentazione probatoria dell'anticipazione precedente erogata, o sino al ripristino delle somme percepite, o ancora sino

alla “ricostituzione” della posizione previdenziale per l’importo già anticipato mediante i versamenti contributivi ordinari.

- 5.14. L’anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all’iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all’iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare una anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi del Codice Civile, art. 2120, sesto comma e seguenti. Verificandosi tali ipotesi la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate. Dovrà essere presentata idonea autocertificazione.
- 5.15. Il Fondo si riserva di richiedere ulteriori e specifici consensi al trattamento dei dati per particolari richieste di anticipazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016.

ARTICOLO 6 - REINTEGRO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

La posizione previdenziale anticipata può essere reintegrata, su richiesta dell'iscritto mediante uno o più versamenti, compilando l'apposito modulo da richiedere direttamente al Fondo all'ufficio liquidazioni ed allegando le copie delle ricevute del bonifico bancario eseguito.

Il reintegro disciplinato dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. 252/2005, consente di ottenere la ricostituzione della "posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione" in vista dell'ottenimento della prestazione previdenziale ad opera della forma pensionistica.

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (cd. "credito d'imposta") riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo che siano eccedenti il limite di € 5.164,57 (*si veda a questo riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3. della Circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007*).

La richiesta di restituzione di importi erogati prima del 31/12/2006 oppure dopo questa data, ma che non abbiano coinvolto il maturato post 01/01/2007, e i versamenti finalizzati al reintegro dell'anticipazione che NON si caratterizzino per essere eccedenti il limite di € 5.164,57, pur potendosi configurare civilisticamente quale "reintegro di anticipazione" non consentono di ottenere il credito d'imposta.

Alla ricezione della richiesta di reintegro, il Fondo, verificata la sussistenza delle condizioni per ottenere il reintegro, ha facoltà (non obbligo) di trasmettere all'iscritto un'apposita attestazione da utilizzare per agevolare il riconoscimento del credito.

Il credito che il contribuente può ottenere è pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'iscritto beneficia del credito attraverso la dichiarazione dei redditi; il credito d'imposta non è quindi liquidato direttamente dal Fondo.

L'eventuale versamento aggiuntivo effettuato al fine di reintegrare pregresse anticipazioni, per il quale non spetta il credito di imposta, può comportare la necessità per l'iscritto di segnalare al Fondo, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del reintegro, l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.

**ALLEGATO 1 - ATTESTAZIONE DA PARTE DELLA COMPETENTE
STRUTTURA PUBBLICA
- DA FAR COMPILARE A CURA DELL'ASL o DEL MEDICO DI FAMIGLIA -**

**DELLA STRAORDINARIETÀ DELLE TERAPIE E DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 7, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005**

Al Fondo Pensione Previbank

In relazione alla domanda presentata dal Vostro Iscritto:

Cognome: _____ **Nome:** _____

Codice fiscale _____

al fine di ottenere l'anticipazione della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione, ai sensi della normativa vigente,


si ATTESTA che

- Lo /la stesso/a
- Il familiare: Cognome e Nome _____
codice fiscale _____
relazione di parentela:
- CONIUGE
 - FIGLIO/A

deve sostenere spese sanitarie per interventi e terapie aventi carattere di straordinarietà, che vengono certificate come derivanti da gravissime situazioni.

data ____/____/____

Firma del medico di famiglia



Timbro del medico di famiglia riportante il codice regionale o ASL

**ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE
ANTICIPAZIONE DI QUOTE TFR ACCANTONATE IN AZIENDA**

Spett.le
Fondo Pensione PREVIBANK

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione io sottoscritto/a _____
Codice fiscale: _____ nato/a _____ il _____ e residente in _____
Cap _____ Prov. _____ Via _____ n° _____

a seguito della richiesta di **ANTICIPAZIONE** sulla posizione individuale maturata **CON MOTIVAZIONE:**

- acquisto prima casa**
- acquisto prima casa per i figli**
- ristrutturazione prima casa**
- ristrutturazione prima casa dei figli**
- spese sanitarie**

DICHIARO

- di NON aver nessun accantonamento di TFR in azienda avendo destinato l'intera quota (100%) di TFR al Fondo con decorrenza dalla data di iscrizione al Fondo stesso;
- di aver avanzato richiesta di un'anticipazione del TFR accantonato presso il mio datore di lavoro per importo pari ad euro.....;
- di NON aver avanzato richiesta di un'anticipazione del TFR accantonato in azienda allo stesso titolo riguardante la richiesta di anticipazione su posizione previdenziale a voi presentata.

Luogo e data _____

Firma _____

ALLEGATO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____)
indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del predetto DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

Firma del dichiarante

**ALLEGATO 4 - DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI DELLA
CASA DI PRIMA ABITAZIONE PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, IN
PRESENZA DI UNITÀ ABITATIVA INADEGUATA**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proprietario/a dell'unità immobiliare sita nel Comune di _____
in Via/Corso/Piazza _____ n. _____ piano _____ interno _____
foglio catastale n. _____ map _____ sub _____ cat _____ vani _____

DICHIARA

che la planimetria allegata rappresenta lo stato attuale dei luoghi e consiste in copia conforme dell'originale depositato presso l'Agenzia del Territorio;

che l'alloggio ha una superficie utile complessiva di mq _____ ed è composto da:

| | |
|---|-----------------------------------|
| n. 1 locale cucina di complessivi mq. _____ | n.1 locale soggiorno di mq. _____ |
| n. 1 servizio igienico di mq. _____ | n.1 camera di mq. _____ |
| n. 1 camera di mq. _____ | _____ |

che nell'alloggio sono anagraficamente residenti n. _____ persone.

Data ____/____/____

Firma Iscritto

ALLEGATO 5 - AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/200)

Il/La sottoscritto/a _____

Codice fiscale _____

Nato/a _____ il _____

Consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del predetto DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- **di impegnarsi ad alienare, prima di acquistare l'immobile per cui richiedo l'anticipazione, l'immobile acquistato senza agevolazioni "prima casa" situato nel Comune di _____ dove è situato l'immobile per cui richiedo anticipazione (*).**

OPPURE

- **di impegnarsi ad alienare, entro 24 mesi dall'acquisto dell'immobile per cui richiedo l'anticipazione, l'immobile situato nel Comune di _____ già acquistato con le agevolazioni prima casa e attualmente in mio possesso (cfr. Legge 207/2024 - Legge di bilancio per il 2025).**

(*) ATTENZIONE: le agevolazioni "prima casa" non spettano quando si acquista un'abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici "prima casa". Questo anche se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro 24 mesi dal nuovo acquisto.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante